

Ministero dell 'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Deliberazione del 3 marzo 2008

Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come sostituito dall'articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4.

IL COMITATO NAZIONALE DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come sostituito dall'articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, il quale prevede l'iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

Ritenuto, ai sensi dell'articolo 212, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e dell'articolo 6 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, di emanare le necessarie direttive volte all'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale delle disposizioni di cui al citato articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come sostituito dall'articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4;

Ritenuto, altresì, di fornire indicazioni per la corretta applicazione del disposto di cui all'articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, in base al quale le iscrizioni effettuate entro

sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo restano valide ed efficaci;

DELIBERA

Articolo 1

1. Le imprese di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e

successive modifiche e integrazioni, presentano comunicazione all'Albo secondo lo schema

riportato nell'allegato "A".

2. La Sezione regionale procede a verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti e

attestati con la comunicazione di cui al comma 1, ad acquisire la certificazione di cui all'articolo 10,

comma 4, della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modifiche e integrazioni, nonché ad

emettere, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione medesima, il provvedimento di

iscrizione secondo lo schema riportato nell'allegato "B".

3. Qualora la Sezione regionale accerti il mancato rispetto delle condizioni e dei requisiti di cui al

comma 2, dispone, con provvedimento motivato, il rigetto della comunicazione di cui al comma 1

secondo lo schema riportato nell'allegato "C".

4. Sulle richieste d'iscrizione presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 16

gennaio 2008, n.4, secondo la previgente normativa e non ancora oggetto di delibera, le Sezioni

regionali e provinciali provvedono a deliberare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del

decreto legislativo medesimo.

5. Le richieste d'iscrizione presentate secondo la previgente normativa e con le modalità di cui alla

deliberazione 26 aprile 2006, n.1, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio

2008, n.4, devono essere regolarizzate e integrate ai sensi dell'articolo 2, comma 30, dello stesso

decreto legislativo e delle disposizioni della presente deliberazione entro trenta giorni dalla

ricezione della richiesta della Sezione regionale. In difetto, decorso invano detto termine,

l'istruttoria sarà dichiarata improcedibile.

6. L'efficacia dell'iscrizione è subordinata alla corresponsione del diritto annuale di iscrizione di cui

all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Anna Silvestri

dott. Eugenio Onori

2

marca da bollo

ALLEGATO "A"

(articolo 1, comma 1)

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL' ART. 212, COMMA 8, D.LGS. 152/06 COME SOSTITUITO DALL'ART. 2, COMMA 30, D.LGS 4/08

| IMPRESA denominazione: |
|--|
| Codice fiscale / numero registro imprese: |
| Numero di telefono: |
| Numero di fax:, e-mail: |
| |
| A CURA DELLA SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE |
| DATA DI PRESENTAZIONE DOMANDA |
| N°. PROTOCOLLO |
| ISCRIZ. N°DEL |

La presente comunicazione di iscrizione all' Albo nazionale gestori ambientali consta di:

- o modello di comunicazione
- o attestato del versamento dei diritti annuali di iscrizione pari a ${\it \leqslant 50,00}$
- o fotocopia documento di riconoscimento, in corso di validità, del/dei legali rappresentanti

COMUNICAZIONE

Il/i sottoscritto/i

| Cognome | Nome | Codice Fiscale | Carica |
|---|--|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| in qualità di legale/i rappresentant | e/i/titolare dell'impresa | | |
| denominazione | | | |
| sede legale in | via/p.zza | | C.A.P |
| residenza o sede secondaria con ra | appresentanza (imprese este | ere) | |
| comunica/comunicano ai fini comma 8, del D.Lgs 152/06, c effettuare operazioni di raccolta propri rifiuti pericolosi in quan | come sostituito dall'artic a e trasporto dei propri rit | olo 2, comma 30, del D.Lgs. 4 fiuti non pericolosi e operazion | 1/08 che l'impresa intende i di raccolta e trasporto dei |
| Consapevole/i della responsabilit dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 della decadenza dei benefici event del D.P.R. stesso | del D.P.R. 445/2000 e suc | cc. mod. apportate dal D. Lgs. 23 | 3 gennaio 2002, n.10, nonché |
| | DICHIARA/ | DICHIARANO | |
| - che l'impresa svolge la/le | seguente/i attività¹ | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| - che l'impresa intende trasp Rifiuti non pericolosi | oortare 1 seguenti rifiuti j | prodotti dalla/e suddetta/e att | ività |
| Codice e descrizione di cui all'ele | nco europeo dei rifiuti ² | | Caratteristiche ³ |
| | | | [1] [2] [3] [4] |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Rifiuti pericolosi in quantità no Codice e descrizione di cui all'eler | | grammi al giorno o trenta litri a | al giorno Caratteristiche ³ |
| Codice e descrizione di cui ali ele | nco europeo dei miuu- | | |
| | | | [1] [2] [3] [4] |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

¹ Attività per la/le quale/i è stata presentata denuncia di inizio di attività al Registro delle imprese.

² La descrizione delle tipologie di rifiuti deve essere indicata solo nel caso dei codici che terminano con le cifre 99. 3 Caratteristiche fisiche codificate: 1. solido pulverulento; 2. solido non pulverulento; 3. fangoso palabile; 4. liquido.

| con i seguenti veicoli: | | |
|---|--|---|
| Targa veicoli | Targa veicoli | Targa veicoli |
| | | |
| | | |
| secondo le seguenti modalità: □ alla rinfusa □ in colli □ co | n veicolo per trasporto specifico 🛛 a | altro |
| di trasporto e rispettano le prescrizion | ei al trasporto dei rifiuti indicati, anche i di cui all'articolo 2 del modello di pro azionale 3 marzo 2008, prot. n. 01/CN/A | vvedimento contenuto nell'allegato |
| I | DICHIARA/DICHIARANO altresì | |
| che quest'ultimo riconosca analogo di 2. di essere domiciliato, residente ovvero 3. di essere iscritto al registro delle in all'Albo), o nel registro professionale e 4. di non essere in stato di fallimento, d altra situazione equivalente secondo la 5. di non essere in stato di interdizion giuridiche e delle imprese; 6. di non aver riportato condanne passat 1 - a pena detentiva per reati previsti d 2 - alla reclusione per un tempo non fede pubblica, contro il patrimonio, materia tributaria; 3 - alla reclusione per un tempo non in 7. di essere in regola con gli obblighi rela secondo la legislazione italiana o quell 8. di non essere sottoposto a misure di p modificazioni ed integrazioni; | o avere sede o una stabile organizzazione in apprese (le imprese individuali vi provved dello Stato di residenza; i liquidazione, di cessazione dell'attività o da legislazione straniera; ne legale ovvero di interdizione temporare e in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazi lalle norme a tutela dell'ambiente; inferiore ad un anno per un delitto contro contro l'ordine pubblico, contro l'econominferiore a due anni per un qualunque delitto tivi al pagamento dei contributi previdenzia | Italia; deranno successivamente all'iscrizione di concordato preventivo o in qualsiasi nea dagli uffici direttivi delle persone dione e della sospensione della pena: la pubblica amministrazione, contro la nia pubblica, ovvero per un delitto in non colposo; di e assistenziali a favore dei lavoratori, 7 dicembre 1956, n. 1423, e successive |
| Data | Firma | |
| Data | Firma | |
| Data | Firma | |
| estremi del documento di riconoscimento | | |
| Documento n. | | |
| Rilasciato il da | | |
| estremi del documento di riconoscimento | | |
| Documento n. | | |

Rilasciato il da

Rilasciato il da

estremi del documento di riconoscimento

> Se non sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla, alla presente domanda va allegata una fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

ALLEGATO "B"

(articolo1, comma 2)

Schema di provvedimento di iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 212 comma 8 D.lgs. 152/06 come sostituito dall'art. 2, comma 30, del Dd.lgs. 4/08

Il Presidente della Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali

| Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo; |
|--|
| Visto , in particolare, l'articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 come sostituito dall'articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, il quale prevede l'iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti; |
| Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a); |
| Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 3 marzo 2008, prot. 01/CN/ALBO, recante modalità per l'iscrizione all'Albo delle suddette imprese; |
| Vista la comunicazione ai fini dell'iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prot. n del presentata dall'impresa; |
| Vista la deliberazione della Sezione regionale del in data |
| DISPONE |
| Art. 1 (iscrizione) |
| L'impresa con sede in |
| legale rappresentante |
| legale rappresentante |
| legale rappresentante |
| |

| Attività svolta/e | | |
|---|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| legislativo 3 aprile 2 operazioni di raccolta dei rifiuti pericolosi in | 006, n. 152, e successive mode trasporto dei rifiuti non pericol | asi dell'articolo 212, comma 8, del decreto difiche e integrazioni, per l'esercizio delle dosi e delle operazioni di raccolta e trasporto hilogrammi al giorno o trenta litri al giorno |
| Tipologie di rifiuti: | | |
| Rifiuti non pericolosi | | |
| Codice e descrizione di cui | ıll'elenco europeo dei rifiuti | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Rifiuti pericolosi in quan | ità non eccedente trenta chilogrammi | i al giorno o trenta litri al giorno |
| Codice e descrizione di cui | ıll'elenco europeo dei rifiuti | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Veicoli utilizzabili: | | |
| Targa veicoli | Targa veicoli | Targa veicoli |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Art. 2

(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia del presente provvedimento d'iscrizione corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

- 2. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
- 3. L'idoneità tecnica dei mezzi al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
- 4. E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 5. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
- 6. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
- 7. E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.
- 9. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.
 - L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
 - a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile;
 - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
 - Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose.
- 10. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.

- 11. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
- 12. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 152/06. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di autotrasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.
- 13.La validità dell'iscrizione è subordinata all'effettuazione del versamento del diritto annuale di iscrizione di cui all'art. 212 comma 8 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3 (ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso al Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00154 Roma, o, in alternativa entro 60 gg. al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

| Luo | go. | data |
|-----|-----|------|
| | | |

Il Segretario

Il Presidente

ALLEGATO "C"

(articolo 1, comma 3)

Schema di provvedimento di diniego dell'iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 212 comma 8 D.lgs. 152/06, come sostituito dall'art. 2, comma 30, del D.lgs. 4/08

Il Presidente della Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come sostituito dall'articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, il quale prevede l'iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a);

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 3 marzo 2008, prot. 01/CN/ALBO, recante modalità per l'iscrizione all'Albo delle suddette imprese;

Vista la comunicazione ai fini dell'iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, prot. n. del presentata dall'impresa.....;

Vista la deliberazione della Sezione regionale del.... in data......con la quale è stata rigettata la suddetta comunicazione in quanto......

DISPONE Articolo 1

- 1. La comunicazione ai fini dell'iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, prot. n. del presentata dall'impresa......è rigettata per i motivi indicati nelle premesse.
- 2. Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso al Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali, via C. Colombo, 44 00147 ROMA o, in alternativa, entro 60 giorni, al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Luogo, data

Il Segretario

Il Presidente